



# COMUNE DI OSASCO

PROVINCIA DI TORINO

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### RENDE NOTO

Che con deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 13/07/2020 sono state stabilite per l'anno 2020 le tariffe dei LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CREMAZIONE;

**LOCULI INTERRATI** residenti € 1.807,60 – non residenti € 2.427,35

#### **CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CREMAZIONE**

1 – 6- 7 fila € 284,06                      2 – 3- 4- 5 fila € 335,70                      8 fila € 284,06

con le seguenti prescrizioni:

- a) gli ossari dell'VIII fila potranno essere venduti anche ai non residenti sia per il lato sud (destra) che per il lato nord (sinistro)
- b) le prime tre colonne del lato sud (destra) sono destinate alla cremazione

#### **LOCULI FUORI TERRA PROVENIENTI DA RETROCESSIONE VOLONTARIA**

€ 1.807,60 con concessione di anni 30 (trenta) dalla data di stipula del contratto o scrittura privata di concessione

**LOCULI LOTTO CINQUE** - nuovo blocco di sedici loculi posto all'ingresso del cimitero

dal basso fila n. 1                      € 2.200,00

dal basso fila n. 2 e 3                      € 2.500,00

dal basso fila n. 4                      € 2.100,00

la cui vendita avverrà esclusivamente in presenza di persona deceduta, residente ad Osasco, ed eventuale contemporanea vendita al coniuge superstite;

2) di confermare inoltre le seguenti durate delle concessioni cimiteriali:

- a) loculi: anni 30 (trenta) dalla data di stipula del contratto o scrittura privata di concessione
- b) cellette ossario e cremazione: anni 50 (cinquanta) dalla data di stipula del contratto o scrittura privata di concessione;

3) di stabilire i seguenti valori di retrocessione volontaria dei loculi, a decorrere dal 1/1/2020:

corrispettivo vigente al momento della retrocessione per loculi fuori terra provenienti da retrocessione volontaria ridotto come segue:

a) concessioni temporanee di anni trenta (30)

- del 40% per le retrocessioni proposte nel corso del primo quinquennio del periodo di concessione

- del 60% per le retrocessioni proposte nel corso del secondo quinquennio del periodo di concessione

- del 70% per le retrocessioni proposte nel corso del terzo quinquennio del periodo di concessione
- del 80% per le retrocessioni proposte nel corso del quarto quinquennio del periodo di concessione
- del 90% per le retrocessioni proposte nel corso del quinto quinquennio del periodo di concessione
- nessun rimborso compete per le retrocessioni proposte nel corso dell'ultimo quinto del periodo di concessione

b) concessioni temporanee di anni cinquanta (50)

- del 40% per le retrocessioni proposte nel corso del primo decennio del periodo di concessione
- del 60% per le retrocessioni proposte nel corso del secondo decennio del periodo di concessione
- del 70% per le retrocessioni proposte nel corso del terzo decennio del periodo di concessione
- del 80% per le retrocessioni proposte nel corso del quarto decennio del periodo di concessione
- del 90% per le retrocessioni proposte nel corso del quinto decennio del periodo di concessione

c) concessioni perpetue

- del 30% per le retrocessioni proposte entro il quinto anno dall'inizio della concessione
- del 40% per le retrocessioni proposte fra il sesto ed il decimo anno dall'inizio della concessione
- del 50% per le retrocessioni proposte fra l'undicesimo e il quindicesimo anno dall'inizio della concessione
- del 60% per le retrocessioni proposte fra il sedicesimo e il ventesimo anno dall'inizio della concessione
- del 70% per le retrocessioni proposte fra il ventunesimo e il venticinquesimo anno dall'inizio della concessione
- del 80% per le retrocessioni proposte nel restante periodo dall'inizio della concessione.

4) di dare atto che nulla viene rimborsato per le retrocessioni provenienti estumulazioni ordinarie a seguito di scadenza della concessione.

Osasco, lì 29/07/2020

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
(BIGA rag. Morena)